

## 1. L'ACCORDO

In data 21 aprile 2016, a seguito di protratte negoziazioni e della sottoscrizione di un'intesa preliminare, il Ministero del Tesoro e della Finanza Pubblica della Repubblica Argentina e la TFA hanno concluso l'Accordo.

La stipulazione dell'Accordo, così come le relative negoziazioni, sono state condotte da TFA in esecuzione del Mandato.<sup>1</sup>

### 1.1. Le condizioni previste dall'Accordo

Aderendo all'Accordo, Lei riceverà, da parte della Repubblica Argentina,

**UN IMPORTO IN DENARO PARI AL 150% DEL VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI PER CUI È STATO CONFERITO IL MANDATO. TALE IMPORTO SARÀ PAGATO IN DOLLARI USA PER LE OBBLIGAZIONI DENOMINATE IN DOLLARI STATUNITENSIS ED IN EURO PER LE OBBLIGAZIONI DENOMINATE IN EURO E PER LE OBBLIGAZIONI IN MARCHI TEDESCHI, LIRE ITALIANE O PESETAS SPAGNOLE CONVERTITE IN EURO SECONDO I TASSI DI CONVERSIONE UFFICIALE. LE OBBLIGAZIONI IN STERLINE INGLESI, FRANCHI SVIZZERI O YEN GIAPPONESI SARANNO PAGATE AL TASSO DI CAMBIO MEDIO DI RIFERIMENTO FISSATO SUL CIRCUITO BLOOMBERG TRA LE ORE 14.00 E LE ORE 15.00 DEL 22 APRILE 2016.**

### 1.2. Gli effetti dell'Accordo sull'Arbitrato

**Le segnaliamo che la stipulazione e successiva esecuzione dell'Accordo da parte della Repubblica Argentina e della TFA comportano la rinuncia agli atti dell'Arbitrato e la conseguente estinzione dello stesso, nonché la rinuncia agli altri giudizi instaurati contro la Repubblica Argentina, nei confronti di tutti gli Obbligazionisti, ivi inclusi coloro che non abbiano aderito all'Accordo.**

<sup>1</sup> Sul punto La invitiamo a verificare le disposizioni del Mandato, il quale espressamente prevede in capo alla Mandataria i poteri di:

- “negoziare e concludere accordi transattivi con l'Argentina, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, fermo restando che qualsiasi accordo transattivo potrebbe essere soggetto alle procedure applicabili alle offerte pubbliche di strumenti finanziari e/o agli obblighi di pubblicazione connessi alle offerte; compiere le necessarie procedure”; nonché
- “rinunciare agli atti oggetto delle azioni legali previste dalla Procura e/o dal Mandato in nome e per conto di tutti gli obbligazionisti che abbiano conferito una identica procura ed un identico mandato”, nonché, in ogni caso,

Tale effetto è, tra l'altro, diretta conseguenza delle regole previste dal Mandato e dalla Lettera di Istruzioni agli Obbligazionisti da Lei approvate, dettate in considerazione della necessità di mantenere logica e coerente la difesa di tutti gli Obbligazionisti, collettivamente considerati.<sup>2</sup>

## 2. BENEFICIARI DELL'ACCORDO

L'iniziativa è rivolta a tutti gli Obbligazionisti che alla data odierna siano parte dell'Arbitrato, avendo conferito apposito Mandato alla TFA senza averlo, *medio tempore*, revocato. Sono pertanto esclusi dalla possibilità di aderire all'Accordo, gli Obbligazionisti che (i) abbiano rinunciato agli atti dell'Arbitrato, ovvero abbiano revocato il Mandato alla TFA, ovvero abbiano revocato la Procura a White & Case; (ii) abbiano perso la titolarità delle Obbligazioni; (iii) abbiano intrapreso azioni legali in conflitto con gli interessi perseguiti dalla TFA per conto di tutti gli Obbligazionisti<sup>3</sup> e, pertanto, la TFA abbia rinunciato al Mandato da essi conferito.

**Al fine di aderire all'Accordo, La invitiamo a compilare con estrema cura e in ogni sua parte e sottoscrivere in Banca, dinanzi ad un funzionario della stessa, il modulo di adesione che Le viene consegnato assieme alla presente comunicazione (il “Modulo di Adesione”).**

**LE SEGNALIAMO CHE LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE E CONSEGNA DEL MODULO DI ADESIONE ENTRO LA DATA DEL 10 GIUGNO 2016 DETERMINERÀ LA SUA ESCLUSIONE DALL'ACCORDO.**

La TFA è infatti impossibilitata, in mancanza di Sua espressa adesione, a movimentare le Sue Obbligazioni e, pertanto, a procedere con il regolamento dell'operazione.

• “in generale, compiere qualsiasi atto che ritenga utile al recupero dei crediti derivanti dalle Obbligazioni” (cfr. art. 1 del Mandato).

<sup>2</sup> Sul punto La invitiamo a verificare le disposizioni della Lettera di Istruzioni che espressamente prevedono che “la TFA, agendo nell'interesse collettivo di tutti gli obbligazionisti, opererà in maniera autonoma, tenendo in considerazione l'interesse generale di tutti questi, senza poter adottare condotte diverse per ciascuno o ad alcuni soltanto dei vari obbligazionisti e su loro richiesta” e che “non sarà possibile condurre autonomamente il giudizio iniziato congiuntamente a tutti gli obbligazionisti”. (cfr. Articolo 8 della Lettera di Istruzioni).

<sup>3</sup> Sul punto La invitiamo a verificare le disposizioni dell'Articolo 4 del Mandato e dell'Articolo 8 della Lettera di Istruzioni.

**3. GLI EFFETTI DELL'ACCORDO SULLA SUA POSIZIONE**

**3.1. Gli effetti dell'adesione all'Accordo**

Con l'adesione all'Accordo e la sua successiva esecuzione, Lei riceverà, da parte della Repubblica Argentina, **un importo pari al 150% del valore nominale delle Obbligazioni per cui è stato conferito Mandato alla TFA**, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 4. Contestualmente alla ricezione dell'ammontare sopra indicato, le Sue Obbligazioni saranno trasferite alla Repubblica Argentina affinché si provveda alla relativa cancellazione.

L'adesione all'Accordo e la sua successiva esecuzione comporterà da parte Sua quali ulteriori conseguenze:

- (i) la rinuncia ai diritti, crediti, domande, pretese fatti valere nell'Arbitrato nei confronti della Repubblica Argentina, nonché la rinuncia nei confronti della Repubblica Argentina a qualsivoglia altra pretesa, azione, ragione, domanda, diritto - presente e futuro, sia attuale che potenziale - relativi e/o connessi direttamente o indirettamente alle Obbligazioni;
- (ii) la rinuncia nei confronti della TFA e dei componenti degli organi statutari della stessa a qualsivoglia pretesa, azione, ragione, domanda, diritto - presente e futuro, sia attuale che potenziale - relativi e/o connessi direttamente o indirettamente al Mandato e alle Obbligazioni.

**3.2. Gli effetti della mancata adesione all'Accordo**

In caso di mancata adesione all'Accordo, Lei non potrà beneficiare delle condizioni previste nell'Accordo e sintetizzate al precedente paragrafo.

Non aderendo all'Accordo, Lei vedrà:

- (i) esaurito e, pertanto, non più efficace, il Mandato conferito alla TFA per effetto della stipulazione dell'Accordo, e, per l'effetto,
- (ii) rimosso il vincolo di indisponibilità costituito sulle Sue Obbligazioni, potendone pertanto disporre liberamente.

**4. MODALITÀ TECNICHE DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO**

A seguito della Sua adesione all'Accordo mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione:

- (i) Lei autorizza la TFA ad istruire la Banca a trasferire le Sue Obbligazioni per dare esecuzione all'Accordo;
- (ii) le Sue Obbligazioni saranno scambiate contestualmente con l'importo così come definito nelle condizioni dell'Accordo (cfr punto 1.1 del presente documento) in un sistema di regolamento titoli internazionale autorizzato dalla competente autorità finanziaria.

L'importo così come definito nelle condizioni dell'Accordo verrà accreditato sul Suo conto corrente collegato al deposito titoli su cui sono presenti le Obbligazioni a partire dal 30 giugno 2016.

Il periodo di adesione all'Accordo (e pertanto il periodo in cui è possibile la sottoscrizione e consegna presso la Banca del Modulo di Adesione) terminerà il 10 giugno 2016.